

ACCERTAMENTO

Il noleggio a terzi esclude la “società schermo”

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **sentenza n. 25765** depositata ieri, **7 luglio**, rappresenta un interessante spunto per tornare ad analizzare i principi che governano l'individuazione delle c.d. “**società schermo**”.

Ad un **noto personaggio** veniva contestato l'**omesso versamento dell'Iva all'importazione**, per aver lo stesso **simulato lo svolgimento di un'attività commerciale di noleggio di un natante**, nonché il **reato di indebita sottrazione al pagamento delle accise**, per avere, mediante il rifornimento e l'introduzione nello *yacht* del carburante in assenza delle condizioni per l'esenzione delle accise, destinato il carburante esente a usi che, invece, dovevano ritenersi **soggetti ad imposta**.

Nonostante l'intervenuta **prescrizione dei reati**, rimanevano però in piedi le **confische dello yacht e di somme di denaro**, ritenuti profitti del reato. Ecco perché assumeva rilievo il giudizio della **Corte di Cassazione sulla sussistenza del reato dell'Iva all'importazione**.

Nell'esaminare la questione è stato quindi ribadito che “*la **normativa** (cioè, in particolare, il D.P.R. sull'Iva) si **limita ad escludere che possa essere considerata attività commerciale** quella che, dietro lo schermo di una struttura societaria, risulta **rivolta esclusivamente a permettere al socio o a soggetti riconducibili ai soci, l'uso personale di determinati beni**”.*

Invero, nel caso di specie, la **società**, operando sin dal **2000**, aveva **noleggiato a condizioni di mercato lo yacht non solo al socio** che l'aveva costituita, ma anche a **soggetti terzi**.

La società, dunque, **non poteva essere qualificata come “società schermo”**; è “schermo”, infatti, solo quella società utilizzata quale **scudo per ottenere un'evasione o un'elusione fiscale** altrimenti non ottenibili, come, ad esempio, nel caso della c.d. “**cartiera**”, costituita con il **mero scopo di evadere l'Iva mediante l'emissione di fatture false**.

La società in esame avrebbe potuto essere qualificata come una “**società schermo**” solo se

l'imbarcazione fosse stata utilizzata dal socio **esclusivamente a titolo personale**: il **noleggio a terzi** *“è pertanto il dato discriminante, che **permette l'ammissione al beneficio** e nel caso di società, che rappresenta il caso di specie, **l'utilizzo da parte del socio alle stesse condizioni riservate a terzi**”*.

D'altra parte, i **requisiti di prevalenza dei noleggi a clienti terzi, l'affidamento ad un broker, la pubblicizzazione e negoziazione effettiva** del servizio con i terzi (anche in caso di non conclusione dell'accordo), sono elementi che assumevano rilievo anche in forza delle **interpretazioni offerte dalla stessa Agenzia delle entrate** ([circolare 43/E/2011](#)).

Con specifico riferimento ai **profili Iva**, viene poi ricordato che la **nozione di esercizio di impresa commerciale non coincide con quella civilistica**, ma va ricavata dalla **normativa comunitaria**, ovvero dalla **sesta direttiva del Consiglio 17.05.1977, n. 771388**. In forza della richiamata disposizione, **deve ritenersi inerente all'esercizio dell'impresa ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene per ricavarne introiti** aventi un certo carattere di **stabilità**; la **commercialità**, pertanto, *“è un **requisito oggettivo**, che connota **stabilmente il bene nella sua essenzialità**, estranei restando eventuali aspetti soggettivistici che darebbero vita ad **inevitabili incertezze**”*.

L'**autoconsumo**, dunque, **non deve necessariamente essere quantitativamente residuale**, essendo legittimo e non idoneo ad incidere sulla destinazione commerciale del bene se avviene a **prezzo normale**.